



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 21 del 17/05/2018

Oggetto: DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2018", AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000, DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 38/2016.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 266 del 30 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 65 del 10 maggio 2018, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo **15 giugno – 15 settembre 2018** e che di seguito si riporta integralmente:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2018, n. 266

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2018 la pericolosità degli incendi boschivi.

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;*
- *transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*
- *abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

Art. 3)

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2018, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6- 7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 6)

Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8)

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 10)

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 30 APR. 2018

EMILIANO

RILEVATO che, particolarmente con l'approssimarsi della stagione estiva, lo stato di abbandono di alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura, è causa di una crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbe infestanti e, conseguentemente, fonte potenziale di inconvenienti igienico-sanitari, incendi e degrado ambientale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento al fine di prevenire i rischi di incendi ed evitare il verificarsi di situazioni di degrado, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Visti:

- la D.P.G.R. n. 266/2018 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
- nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016.”;
- le L.R. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO, tutto quanto sopra precede, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo ;

ORDINA

1. **È FATTO OBBLIGO** a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale . n. 266 del 30 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018, in premessa integralmente trascritto;
2. **E' FATTO OBBLIGO** ai proprietari , conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti, a riposo e/o abbandonati e, in special modo per quelli confinanti con reti di viabilità stradale in adiacenza di insediamenti abitativi e/o residenziali, **DI ESEGUIRE LE NECESSARIE OPERE DI DIFESA PASSIVA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO** , mediante pulizia dei suddetti siti , provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e ogni altro materiale infiammabile;
3. **E' FATTO OBBLIGO** a tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

✓ 112

CARABINIERI

✓ 115

VIGILI DEL FUOCO

✓ 0831- 767789

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per piena e legale conoscenza nei modi e forme di legge a:

- -Comando Polizia Municipale - Sede
- -Commissariato Polizia di Stato – Mesagne;
- - Comando Stazione Carabinieri – Erchie
- - Associazione Pro- Civ Arci – Erchie ;
- - Gruppo Carabinieri Forestale Brindisi
- - Comando Guardia di Finanza di Francavilla Fontana
- - Provincia di Brindisi
- - Sig Prefetto di Brindisi
- Dispone, altresì, che alla presente sia data ampia diffusione attraverso pubblicazione sul sito web del Comune – sezione “Avvisi alla città” e “Ultime Notizie dal Comune di Erchie”- e rituale pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune.

In Erchie, in data 17 maggio 2018

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.